

**Corso di aggiornamento e formazione per Avvocati e
Praticanti**

in

Diritto Processuale Sportivo

Napoli, 14 dicembre 2007

**La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario: riflessi
nell'ordinamento dello Stato**

Relazione

Prof. Avv. JACOPO TOGNON, docente di Diritto Europeo dello Sport (azione *Jean Monnet*) nell'Università di Padova, Componente del TAS, Tribunal Arbitral du Sport, Losanna

INDICE: La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario

1 – La libera circolazione dei prestatori di lavoro nel diritto comunitario: brevi cenni sulla normativa di riferimento.

2 – I prodromi del diritto sportivo comunitario: le sentenze “*Walrave and Koch*” e “*Donà*”.

3 – Aspettando la sentenza *Bosman*.

4 – La sentenza *Bosman*: risoluzione delle problematiche relative al trasferimento o inizio della crisi dello sport professionistico?

5 – Ulteriori considerazioni sull’affaire *Bosman*.

6 – Il diritto comunitario sportivo oggi: la centralità dell’Unione Europea nelle decisioni di maggior importanza in ambito sportivo. Le decisioni della Corte di Giustizia del 2000: i casi *Deliège* e *Lehtonen*

7 – Luci e ombre in ordine alla diretta applicabilità dei principi comunitari relativi alla libera circolazione.

8 – La sentenza “*Kolpak*”: apertura indiscriminata alla libera circolazione per gli sportivi professionisti extracomunitari?

9 – Gli accordi di partenariato e i calciatori professionisti: il caso *Simutenkov*

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI IN AMBITO COMUNITARIO

1) La libera circolazione dei prestatori di lavoro nel diritto comunitario: brevi cenni sulla normativa di riferimento

Con la firma in Roma, in data 25 marzo 1957, del trattato istitutivo della CEE¹, gli Stati contraenti hanno inteso – ai sensi dell’art. 2 del trattato stesso – promuovere, attraverso la costituzione di un mercato comune, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del loro tenore di vita ed una più stretta relazione tra di essi².

Nel perseguimento di tali obiettivi, il suddetto trattato CE, modificato in più punti da quello di *Maastricht*, in vigore dal 1° novembre 1993, sull’Unione Europea, stabilisce, poi, che l’azione della Comunità importa “*un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione, oltre che dei servizi e dei capitali, anche delle persone*” (art. 3 lett. c), ed in particolar modo dei lavoratori mediante l’abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità ed attinente all’impiego, alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro (principi desumibili dagli artt. 7 e 48 del trattato CE).

In tal modo viene chiaramente enunciato il principio che l’attuazione dell’unità economica non può prescindere da un’ampia capacità di scambio dei diversi fattori del ciclo produttivo e da una contestuale instaurazione di un unico mercato del lavoro da sovrapporsi a quelli più limitati dei singoli Stati, attraverso un ravvicinamento delle diverse legislazioni nazionali.

Da qui l’inclusione nel trattato di specifiche disposizioni riguardanti, appunto, “la libera circolazione dei lavoratori” (art. da 48 a 51, riferibili ai lavoratori subordinati), nonché “la libertà di stabilimento” (art. da 52 a 58, riferibili a lavoratori autonomi insediatisi stabilmente in uno Stato membro diverso da quello di provenienza) e “la libera prestazione di servizi” (art. da 59 a 66, riferibili infine ai lavoratori autonomi per servizi temporanei in paesi diversi da quelli di insediamento), cui si sono aggiunte altre norme dirette a delineare una politica sociale, concretizzantesi in una pluralità di vantaggi capaci di rendere effettive le suddette libertà (art. da 117 a 128)³.

¹ In Italia fu reso esecutivo con legge n. 1203 del 14 ottobre del 1957. Quest’anno, dunque, si è festeggiato il 50° anniversario della nascita della Comunità Europea.

² La dottrina in materia è assolutamente sterminata ed impossibile da richiamare anche per sommi capi; in questa sede, basti ricordare le ultime opere di G. TESAURO, “*Diritto Comunitario*”, 2000 e F. POCAR, “*Lezioni di diritto delle Comunità Europee*”, 1999. Per una rapida introduzione al Diritto Comunitario si veda, inoltre, G. GAJA, “*Introduzione al Diritto Comunitario*”, 2005, aggiornato anche con la Costituzione Europea, poi non entrata in vigore.

³ Moltissimi riferimenti in materia sia per quanto attiene la dottrina che la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee si rinvengono nell’ottimo “*Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea*” a cura di F. POCAR, edito da CEDAM, 2001.

Nell'alveo di questa disciplina si è, poi, inserita la radicale modifica introdotta dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, che ha in larga parte introdotto novità ai trattati precedentemente in vigore, e il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, che ha introdotto il nuovo assetto istituzionale dell'Unione Europea in previsione del (poi) intervenuto allargamento da 15 a 25 dei paesi membri⁴.

Per quanto attiene, inoltre, la materia oggetto del presente lavoro, va evidenziato che il Trattato di Amsterdam ha abrogato gli ex articoli 53 e 62 del Trattato CE nella versione precedente, lasciando – per il resto – sostanzialmente invariato (a parte alcune modifiche di non grande importanza) il contenuto degli altri articoli di riferimento, pur cambiandone la numerazione⁵.

L'esigenza di attuare in concreto i principi del trattato e di adeguare ad essi le legislazioni dei diversi paesi ha indotto in seguito le istituzioni comunitarie (in particolar modo, Commissione e Consiglio) ad emanare numerosi regolamenti che, per assumere carattere generale, per essere obbligatori in tutti i loro elementi e per risultare infine “direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri” (art. 249), costituiscono lo strumento più idoneo ad introdurre una disciplina uniforme nei diversi settori della Comunità.

Tutto ciò spiega perché di tali regolamenti – e financo di direttive c.d. “*self executing*” – si sia fatto ampio uso per assicurare una effettiva mobilità della forza lavoro all'interno della Comunità, rimuovendo quegli ostacoli di carattere economico e giuridico idonei a configurare un ostacolo a tale mobilità.

2) I prodromi del diritto sportivo comunitario: le sentenze “*Walrave and Koch*” e “*Donà*”

Nell'assetto normativo come sopra delineato, vanno inquadrare le problematiche relative a quei lavoratori “atipici” che sono gli sportivi.

Non si può, infatti, dubitare che oggi può certamente essere riconosciuta l'esistenza di un vero e proprio “diritto sportivo” (meglio: diritto dello sport), intendendo per esso quell'insieme di norme statuali, comunitarie e sportive di diverso livello (nazionale e internazionale) aventi

⁴ Anche la Costituzione Europea, nella sua prima stesura, trattava i temi afferenti le varie libertà. In particolare, la materia della libera circolazione delle persone e dei servizi era disciplinata nella parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, dall'art. III-133 all'art. III-150.

⁵ Il legislatore comunitario ha, in effetti, con scelta alquanto discutibile, variato considerevolmente la numerazione degli articoli; ad esempio, gli ex articoli da 48 a 51 riferibili ai lavoratori subordinati sono attualmente gli articoli da 39 a 42 del Trattato CE nella sua versione consolidata.

La tabella di corrispondenza di cui all'art. 12 del Trattato di Amsterdam permette all'operatore “disorientato” di confrontare vecchi e nuovi articoli: il disagio rimane comunque grande per chi, abituato ad esempio ad effettuare ricerche sulla giurisprudenza della Corte in materia di articolo 177 (il rinvio pregiudiziale), si trova adesso a dover ragionare sul nuovo articolo 234: ma questo non è certo un caso isolato.

ad oggetto il funzionamento dello sport, sia quello di squadra, che quello individuale⁶.

In effetti, la tematica del rapporto tra diritto sportivo e diritto comunitario è stata analizzata da moltissimi autori e ha avuto proprio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE un apporto fondamentale al fine della differenziazione tra sportivo professionista e dilettante, ricordato che le Istituzioni Europee hanno incominciato ad occuparsi di sport solamente nel 1997 con la Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam.

Il primo intervento regolatore della Corte è datato 12 dicembre 1974 e merita di essere approfondito per la novità delle argomentazioni⁷.

Due olandesi *Walrave* e *Koch*, allenatori nelle corse ciclistiche di mezzofondo, dovettero fare i conti con la norma del regolamento dell'*Union Cycliste Internationale* che, a partire dal 1973, imponeva che gli allenatori avessero la stessa nazionalità dei corridori.

Con sentenza del 15 maggio 1974 un tribunale olandese sottoponeva alla Corte diverse questioni pregiudiziali, che investivano segnatamente la compatibilità di tale regolamento col diritto comunitario.

La Corte sostenne che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato.

In particolare, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, essa rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 48 – 51 (ora 39 – 42) o 59 – 66 (ora 49 – 55) del trattato a seconda dei casi.

Tali norme, che rendono operante il principio generale stabilito dall'art. 7 (in materia di mercato comune: ora abrogato), vietano qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, che possa ostacolare l'esercizio delle attività da esse disciplinate.

Sotto questo profilo, il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine dette prestazioni è irrilevante poiché il principio di non discriminazione vale indistintamente per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi⁸.

Esula da tale divieto la composizione di squadre sportive, e in particolare delle rappresentative nazionali, operata esclusivamente in base

⁶ A titolo di semplice curiosità si fa risalire a M.S. GIANNINI la prima definizione di diritto sportivo in senso ampio nel suo saggio "*Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*", in *Foro Italiano*, 1933, I, 1981. Per la chiarezza e la lucida analisi appare ancora, a distanza di 74 anni, di grandissima attualità.

⁷ Si tratta del noto caso *Walrave e Koch*, sentenza della Corte di Giustizia CE del 12 dicembre 1974 nella causa C – 36/74; per ulteriori riferimenti, si rimanda all'articolo di G.CALO', "*Due note sul caso Ekong: divieto di discriminazione e calciatori extracomunitari*", in "*Contratto e Impresa/Europa*", vol. I, 2001, pag. 319 e ss..

⁸ Non vi è chi non veda l'importanza di questo inciso della Corte: in effetti, già nel 1974 era stata ritenuta inutile ogni distinzione basata sulla classica dicotomia professionismo/dilettantismo dovendosi l'indagine incentrarsi sulla natura economica della prestazione. Il legislatore italiano non pare essersi avveduto di tale fondamentale arresto se è vero che con legge n. 91/1981, e successive modifiche, ha disciplinato solamente il rapporto di lavoro sportivo in ambito professionistico lasciando un inspiegabile vuoto, non ancora colmato, per quanto attiene all'ambito – oramai importantissimo – del dilettantismo.

a criteri tecnico – sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico⁹.

Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce. Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato.

Alla prima “breccia” apertasi nel sistema dall'ampia eco suscitata dalla pronuncia del 1974, fece subito dopo seguito un caso italiano¹⁰ che può essere tranquillamente definito il “padre spirituale” della universalmente conosciuta sentenza *Bosman*.

Dando, infatti, seguito all'incarico affidatogli dal Presidente dell'Associazione Calcio Rovigo di effettuare sondaggi in ambienti calcistici stranieri al fine di reperire elementi disposti a militare nella sua squadra,¹¹ il sig. Donà – assunto a gloria giuridica per il tramite della sentenza omonima – provvedeva a pubblicare un annuncio su un giornale sportivo belga; senonché il mandante rifiutava poi sia di prendere in considerazione le offerte pervenute sia di rifondere le spese sostenute.

A sostegno di tale rifiuto, il mandante (o presunto tale) fece valere il regolamento organico della Federazione Italiano Gioco Calcio, laddove limitava il tesseramento ai soli cittadini italiani.

Il 7 febbraio 1976 il Giudice conciliatore di Rovigo, investito della questione, emetteva un'ordinanza con la quale poneva diverse questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 177 trattato CEE (ora art. 234): se gli articoli 48 (ora 39) e 59 (ora 49) ed eventualmente l'articolo 7 (ora abrogato) del citato trattato conferiscano a tutti i cittadini comunitari il diritto di prestare la loro attività di lavoro subordinato o autonomo in tutto il territorio degli Stati membri; se lo stesso diritto abbiano anche i giocatori di calcio, posto che le loro prestazioni abbiano carattere professionale.

In caso affermativo, se tale diritto sia operante anche in presenza di norme emanate dall'ente nazionale che disciplina che dispongano diversamente e se tale diritto possa essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali.

Con sentenza 14 luglio 1976¹² la Corte di Giustizia decise per l'incompatibilità con gli art. 7, e a seconda dei casi 48 – 51 o 59 – 66 (ovviamente citati nella vecchia formulazione) di una disciplina o prassi nazionali, anche emanati da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini di uno Stato membro, in cui tale disciplina o prassi vige, il diritto

⁹ È chiaro che gli oltre 30 anni passati dalla pronuncia rendono priva di valenza tale argomentazione: al giorno d'oggi le squadre nazionali rappresentano un *business* di ampia portata come è facilmente intuibile anche dal numero di sponsor che pubblicizzano la nazionale italiana di calcio.

¹⁰ È il caso Donà/ Mantero, risolto con sentenza in data 14 luglio 1976 dalla Corte CE, nella causa n. C – 13/76.

¹¹ Per la cronaca, il Rovigo calcio al termine della stagione sportiva 2005-2006 è stato promosso in serie C/2 (ultima categoria dei professionisti) dopo anni di militanza tra i dilettanti. Va segnalato che, a detta di numerosi autori, il caso appare costruito “ad arte” proprio per proseguire sulla strada intrapresa dalla sentenza *Walrave and Koch*.

¹² Erano davvero altri tempi: in soli 5 mesi dall'emissione dell'ordinanza la Corte si è pronunciata; ora in media per l'aumento esponenziale del contenzioso ci vogliono di media (almeno) due anni.

di partecipare, come professionisti o semi professionisti¹³, ad incontri di calcio, salvo che non si tratti di una disciplina o prassi che precluda ai giocatori stranieri la partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva.

Quella che doveva essere, però, una vera e propria “rivoluzione copernicana” per i principi affermati e per l’importanza dell’autorità giudiziaria che li aveva statuiti era, però, ancora ben lungi dal concretarsi.

3) La fase transitoria: aspettando la sentenza Bosman

Alle reazioni dapprima entusiastiche della dottrina più attenta e degli addetti ai lavori non fece seguito – in concreto – alcun intervento modificatore delle normative nazionali (e internazionali) di riferimento, a tal punto che le due sentenze sopra commentate rimasero “lettera morta”.

Occorre a questo punto ricordare che tra tutti gli sport praticati quello che – effettivamente – fa la parte del “leone” è quello del calcio, (che, dal punto di vista economico, ha tutt’oggi un giro d’affari di svariati milioni di Euro) dal cui ambito sono sorti i conflitti che hanno portato, poi, all’affermazione dei principi originariamente espressi sin dal lontano 1974.

Un primo segnale di attenzione alle mutate esigenze dei tempi fu la “riapertura delle frontiere” decisa, a sorpresa, dalla F.I.G.C. nel 1981 mediante la possibilità per ogni club professionistico di serie A di tesserare un giocatore straniero; limite poi portato a due l’anno successivo sulla scorta delle pressioni delle società maggiormente rappresentative e sulla scia dell’euforia che in Italia aveva suscitato il clamoroso trionfo degli “azzurri” al Mondiale di calcio di Spagna 1982.

Il 1981, però, deve essere ricordato anche per il primo intervento programmatico del legislatore in ambito sportivo con l’emanazione della legge n.91 (23 marzo 1981) dal titolo, tristemente enigmatico, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”¹⁴.

Pur non essendo questa la sede deputata per l’analisi del provvedimento¹⁵ basterà ricordare l’art. 4, che regola la disciplina del lavoro sportivo, l’art. 6, che prevede il versamento di una indennità di

¹³ La categoria dei c.d. semi professionisti si poneva in via intermedia tra i professionisti *tout court* e i dilettanti/*amateurs*. Oggi detta tripartizione è di fatto stata soppressa tenendosi conto solamente della dicotomia professionisti/dilettanti e di tutte le problematiche afferenti la legge n. 91 del 1981 e successive modifiche.

¹⁴ Il legislatore di quell’anno incorse in una clamorosa svista: che fine facevano tutti gli sportivi che, non avendo lo status di professionista dalla loro federazione di origine, nondimeno esercitavano attività sportiva lautamente remunerativa? Era nata una nuova categoria di sportivi denominati “professionisti di fatto” o “falsi dilettanti” tuttora oggetto di vivaci discussioni dottrinali.

¹⁵ Per una veloce ma esauriente analisi vedi anche J. TOGNON, “*La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*”, nota a ordinanze del Tribunale di Pescara 18.10.2001 e 14.12.2001, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Luglio 2002, fasc. n. 7 e nello specifico, sempre dello stesso autore, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*”, in Giuslavoristi.it, Informazioni e dibattiti sulla Giurisprudenza del lavoro di Piemonte, Liguria e Lombardia, Rivista Giuridica on line, giugno 2005. Per un recente aggiornamento vedi infine sempre J. TOGNON, “*La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario*”, in “Normativa e tutela dello sport”, cap. IX a cura di P. MENNEA, Giappichelli, 2007.

preparazione e promozione in favore della società cedente l'atleta in scadenza di contratto, nonché l'art. 16 che introduce la graduale abolizione del vincolo sportivo.

Anche l'U.E.F.A. (massimo organismo del calcio europeo), però, ritenne di intervenire con apposita regolamentazione.

In particolare, la disciplina del trasferimento degli atleti, nel caso di specie dei calciatori professionisti, era stabilita da vari regolamenti succedutesi nel tempo tra cui quello adottato il 24 maggio 1990 ed entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Tale regolamento prevedeva che il calciatore, alla scadenza del contratto, era libero di stipularne uno nuovo con la società da lui prescelta.

In tal caso, la società firmataria del nuovo contratto doveva versare alla società di provenienza la citata (è prevista nell'art. 6 legge n. 91/81) indennità di trasferimento, formazione e promozione, quantificata in base a parametri stabiliti dalla F.I.G.C.¹⁶.

Per quanto attiene, invece, la libera circolazione degli atleti fu raggiunta nell'aprile del 1991 un'intesa (meglio un compromesso) tra l'U.E.F.A. e la Commissione CE in forza della quale, a partire dal 1° luglio 1992, si limitavano a tre giocatori non selezionabili (ossia quelli che non possono essere convocati in nazionale) le presenze nei club di serie A calcistici, nonché ad altri due giocatori "assimilati", vale a dire, non cittadini in attività da cinque anni ininterrotti nel paese interessato di cui tre in una squadra giovanile¹⁷.

La F.I.G.C. fu così costretta, dopo 9 anni di "doppio tesseramento straniero", a modificare l'art. 40 comma 7 delle proprie Norme Organizzative Interne Federali (meglio conosciute con l'acronimo di N.O.I.F.) in ossequio ai nuovi dettami europei.

Rimaneva però irrisolto un grave problema di fondo a quel punto sul "tappeto" da oramai 17 anni: e cioè che la nuova normativa (quella italiana, in sostanza, recepiva il gentleman agreement tra Commissione e U.E.F.A.) riguardava gli stranieri *tout court* (in quanto dell'U.E.F.A. fanno parte anche federazioni calcistiche non comunitarie), mentre invece gli stranieri comunitari avevano sicuramente diritto ad una libera circolazione in ossequio ai dettami fissati dalle due sentenze del 1974 e del 1976, con questo intendendosi anche "circolazione" libera da vincoli e legami di natura economica tra il club cedente e il club cessionario.

Di lì a poco tutte le contraddizioni emerse verranno definitivamente risolte con altro intervento regolatore della Corte di Giustizia.

¹⁶ Vale la pena segnalare che con successivo regolamento del 5.12.1991 l'U.E.F.A. decise di abolire qualsiasi limite all'importo massimo della suddetta indennità lasciando, quindi, in materia totale autonomia alle singole federazioni nazionali; inoltre, con successivo regolamento in data 16.6.1993, fu disciplinato il trasferimento del calciatore professionista tra società appartenenti a paesi diversi nell'ambito della Comunità. Non va, tuttavia, dimenticato che la disciplina del trasferimento, e della relativa indennità, riguardava tutti gli sport: l'art. 6 della legge 91/81 regolava la materia facendo riferimento a tutte le discipline sportive comprese nell'egida del professionismo.

¹⁷ Era la famigerata regola del "3+2"; al riguardo M. CASTELLANETA, in "Libera circolazione dei calciatori e disposizioni F.I.G.C.", in *Diritto del Commercio Internazionale*, 1994, ha notato che era soltanto mutato il tipo di violazione: per via di un *escamotage* la violazione non risiedeva più nell'apporre limiti al tesseramento, bensì all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa.

4) La sentenza *Bosman*: risoluzione delle problematiche relative al trasferimento o inizio della crisi dello sport professionistico?

Jean Marc Bosman era un oscuro giocatore di pallone che militava in Belgio nella squadra del Liegi e che, nel 1990, decise di trasferirsi in Francia al Dunkerque al fine di poter esercitare al meglio la propria attività sportiva.

Siccome la società calcistica belga aveva ostacolato per motivi economici il suo trasferimento, pretendendo in pieno l'indennità di preparazione e promozione, lo stesso decideva di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di avere dal club titolare del cartellino e dalla federazione belga una provvisoria a titolo di ingaggio (di fatto non poteva prestare la propria attività lavorativa) e di sottoporre, tramite il Tribunale belga, un quesito pregiudiziale rivolto alla Corte di Lussemburgo per verificare la compatibilità delle norme sportive limitatrici della libertà di trasferimento dei giocatori di una squadra ad un'altra e di quelle che limitano il numero degli stranieri che possono appartenere ad un club con il disposto degli artt. 48 (ora 39), 85 (ora 81) 86 (ora 82) del trattato.

La vicenda processuale interna ebbe vari sviluppi (che, per ragioni di necessaria sintesi, omettiamo di descrivere nel dettaglio) fintantoché la Corte d'appello di Liegi, organo di secondo grado, rimise, con sentenza in data 1 ottobre 1993, le questioni pregiudiziali avanti la Corte del Lussemburgo.

Il giudice comunitario, chiamato a pronunciarsi sulle questioni di cui era stato investito il giudice a quo ed equiparando i calciatori agli altri lavoratori subordinati, dichiarava che:

- l'art. 48 (ora 39) del trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questo ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione;
- l'art. 48 (ora 39) del trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che loro organizzano, le società calcistiche possono schierare un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri;
- l'effetto diretto dell'art. 48 (ora 39) del trattato CE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative ad indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di una obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia¹⁸.

¹⁸ La sentenza BOSMAN, che per l'impatto devastante che ebbe negli ordinamenti comunitari viene addirittura e impropriamente ricordata come "legge BOSMAN", è stata emessa in data 15 dicembre 1995 dalla Corte di Giustizia CE, nella causa C - 415/1993; ovviamente, vista l'importanza del tema trattato e i riflessi sull'ordinamento sportivo, è stata oggetto di plurimi e autorevoli commenti. Pur sapendo di far torto a

A voler proprio essere precisi, la Corte lussemburghese ha oltremodo ribadito principi già affermati quasi 20 anni prima; tuttavia, la novità della questione sta – a modesto parere di chi scrive – nell’assoluto (e per certi versi drammatico) impatto economico che la sentenza ha avuto sulle società di calcio e, in generale, su tutte le società sportive che esercitano attività economicamente valutabile.

Il primo importantissimo effetto (per la verità già espresso nel 1974) è relativo all’abolizione dei limiti posti alla partecipazione di giocatori stranieri comunitari: in buona sostanza, dalla data di pubblicazione della sentenza, ogni club europeo ha immediatamente potuto schierare tutti i giocatori comunitari regolarmente tesserati.

Si è passati, cioè, da un utilizzo promiscuo degli atleti con la già citata norma del “3+2”, ad un effettivo utilizzo di tutti i giocatori comunitari contemporaneamente in campo nella medesima partita¹⁹.

Lo stravolgimento delle regole del gioco, permise, in effetti, ai club più potenti economicamente di poter schierare tutti i comunitari tesserati, oltre agli extra comunitari per i quali valevano ancora le limitazioni di cui alla normativa previgente: le conseguenze furono che i club che avevano in rosa molti giocatori comunitari non utilizzabili per i noti vincoli, improvvisamente si trovavano ad avere la possibilità di schierare tutti gli atleti comunitari che, dapprima, erano inutilizzabili²⁰.

Se questa, dunque, fu l’incidenza della pronuncia in ordine agli “*effetti sportivi*”, nondimeno significative furono le conseguenze in *campo economico*.

La cancellazione dell’indennità di formazione e promozione, permise ai giocatori in scadenza di contratto di poter concludere nuovi accordi direttamente con la nuova società senza che quest’ultima fosse obbligata a versare alcunché alla cedente: il che, in concreto, significava che la società che – magari per lunghi anni – aveva formato il giocatore non otteneva nessuna contropartita economica in caso di trasferimento di atleta comunitario ad altra società alla scadenza naturale del contratto: una vera e propria rivoluzione economica.

Occorre, infatti, osservare che il valore del parco giocatori, così iscritto in bilancio, costituiva in genere la voce più importante dell’attivo dello stato patrimoniale e, quindi, la mancanza di introiti, quali la sopracitata indennità, andava a gravare sulle risorse finanziarie delle società.

molteplici autori, segnaliamo i commenti di S. BASTIANON, “*Bosman, il calcio e il diritto comunitario*” e G. VIDIRI, “*Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell’ambito dell’U.E.*” a corredo della motivazione integrale della pronuncia, in *Foro Italiano*, IV, 1 e ss., 1996. Per ulteriori riferimenti, vedi anche S. BASTIANON e B. NASCIMBENE, op. cit. nonché M. DI FILIPPO, “*La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*” in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996, pagg. 232 – 242.

¹⁹ L’U.E.F.A., in effetti, aveva tentato di minimizzare gli effetti dell’arresto della Corte, ma fu da subito smentita dal comportamento dei club ad essa aderenti; per esempio, la federazione inglese da subito ha acconsentito a che ogni squadra della *Premier League* mandi in campo, senza alcuna restrizione, giocatori provenienti dalla Comunità europea.

²⁰ È indubbio, in tal senso che ci fu un innegabile vantaggio sportivo per chi si era accaparrato i maggiori fuoriclasse del continente senza poterne schierare contemporaneamente più di tre (+ i 2 assimilati).

Sotto altro profilo, poi, è corretto ritenere che ugualmente sul bilancio va ad incidere l'impoverimento del patrimonio societario a seguito della partenza a costo zero dei giocatori appartenenti ad una società ma svincolati per l'affermazione dei principi contenuti nella sentenza *Bosman*.

Il sistema creato per assorbire il durissimo colpo inferto alle società²¹ portò, però, ad un'altra grave stortura del sistema.

Le società infatti, pur di non perdere i loro migliori atleti comunitari²² alla naturale scadenza, furono costrette a stipulare contratti onerosissimi con gli atleti al fine di prolungare i vincoli contrattuali, o comunque per "monetizzare" adeguatamente una cessione di contratto che – per forza – doveva avvenire in costanza di rapporto affinché non scattasse il "parametro zero".

Se, dunque, la sentenza *Bosman* ha avuto dei vincitori, questi sono stati esclusivamente gli atleti comunitari che – approfittando dell'improvvisa e forse immeritata libertà di cui hanno goduto – hanno sensibilmente aumentato i propri emolumenti in maniera vertiginosa ed esponenziale.²³

Viceversa, le società ci hanno solo rimesso sotto il profilo economico, dapprima vedendosi togliere le indennità per le quali avevano lavorato duramente; e poi per l'aumento vertiginoso dei salari e dei prezzi dei cartellini degli atleti, prima – almeno in scadenza di contratto – facilmente calcolabili.

È questo, forse, anche il motivo principale della crisi del calcio: Fiorentina, Como, Ravenna, Napoli, Brindisi ed altre piazze storiche del calcio italiano sono state costrette al fallimento non potendo più onorare le obbligazioni contratte ed essendo in stato di conclamata insolvenza e decozione.

Pur con le doverose attenuanti, crediamo di non sbagliare di molto nel considerare la crisi irreversibile e il grave dissesto della società professionistiche di calcio quale conseguenza ed effetto diretto della sentenza *Bosman*.

5) segue – Ulteriori considerazioni sull'affaire *Bosman*.

Le considerazioni che precedono non sarebbero esaustive se non tenessero nel giusto rilievo ulteriori corollari di quella che è stata l'inizio di una nuova era, i cui prodromi si erano intravisti venti anni prima.

²¹ Il legislatore mise mano immediatamente alla legge n. 91/81 mediante modifica con legge n. 586/96 che, per venire in aiuto alle società sportive, dispose la possibilità di iscrivere in apposito conto le indennità di preparazione e promozione maturate al 30.6.1996 che dovranno essere ammortizzate nei tre anni successivi; il tentativo – pur lodevole – di porre un freno ad un'emorragia di incassi spaventosa non ebbe, però, il successo sperato.

²² Ai giorni d'oggi il commento potrebbe valere anche per gli extracomunitari alla luce di numerose pronunce di giudici di merito sul divieto di discriminazione ai sensi del D. lgs. n. 286 del 1998; peraltro nel 2002 è stata emanata la legge c.d. "Bossi/Fini" che ha riflessi – in ordine agli extracomunitari – anche sul mondo dello sport.

²³ È dato corrente che il valore degli ingaggi è diventato la prima voce dei costi di bilancio: si è arrivati alla drammatica situazione che molti club non riescono neppure a coprire le spese per salari lievitati astronomicamente con il proprio attivo.

Come detto, la sentenza è andata a interferire sull'indennità di preparazione e sui limiti posti alla partecipazione di giocatori stranieri comunitari nelle competizioni sportive.

Pur avendo avuto il merito di attuare con il dovuto rigore i principi cui si ispira la politica comunitaria, non ha però tenuto conto degli aspetti peculiari della realtà del mondo sportivo e del fatto che in questo settore, l'applicazione integrale delle norme che affermano i suddetti principi, avrebbe potuto comportare (come ha comportato) conseguenze negative e situazioni ben diverse da quelle perseguite.

Infatti un indiscriminato afflusso ed impiego di giocatori stranieri nelle squadre di club andrebbe a compromettere i settori giovanili che preparano i calciatori per le grandi competizioni; inoltre, sarebbe destinato a scemare l'interesse dei club professionistici a proseguire nell'impiego di risorse per i settori giovanili, per un'invasione indiscriminata di calciatori stranieri, la quale ostruirebbe a molti promettenti giovani la strada del professionismo.

Senza contare – problema non di poco conto – che verrebbero così compromessi anni di tradizione di scuole di calcio e, soprattutto, quell'aspetto ricreativo, formativo e sociale che lo sport ha sempre avuto con i giovani.

Poche società, infatti, saranno disponibili ad investire sui vivai con la prospettiva di perdere – come si è già sottolineato – senza alcun indennizzo, i propri atleti che si trasferissero alla scadenza naturale di contratto ad altre società. Se si considera che attualmente le società della pallanuoto italiana, a titolo di mero esempio, investono circa il 30 – 40% del proprio bilancio sui vivai, risulta evidente che è proprio sul settore giovanile che potrebbero esserci le maggiori ripercussioni: la sentenza *Bosman* prospetta per i vivai evidenti problematiche legate all'aspetto economico e a quello sociale²⁴.

Sotto altro profilo, poi, merita di essere ancora ricordato che l'arresto della Corte, sancendo la libera circolazione del lavoro anche in ambito sportivo, ha aperto la strada non solo alla libera circolazione del singolo atleta in tutti i paesi comunitari, ma ha anche teoricamente previsto la possibilità per qualsiasi squadra europea, organizzata in forma di società per azioni, di partecipare oltre e in alternativa al proprio campionato nazionale, anche al campionato di qualsiasi altro paese comunitario rientrando come imprese private nel novero delle società comunitarie proprio per il lavoro “senza frontiere” regolato dal Trattato CE.²⁵

²⁴ Occorre segnalare, per la lucida analisi e l'ampiezza dei riferimenti, il volume di M. SANINO, “*Diritto Sportivo*”, 2002, Cedam, davvero esaustivo in ordine alle problematiche segnalate. Sul punto, però, l'analisi più completa si trova in E. LUBRANO, “*L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*”, 2004.

²⁵ In effetti non ci stupiremmo più di tanto se, ad esempio, il *Liverpool*, società di calcio inglese partecipante alla *Premier League* chiedesse l'iscrizione al campionato di calcio tedesco o italiano; o se la *Juventus* – in aperta rottura con la Federazione dopo lo scandalo dell'estate 2006 – pur avendo ritirato il ricorso alla giustizia ordinaria avverso la abnorme (e illegittima?) sanzione disciplinare a suo carico comminata, chiedesse l'iscrizione alla *Ligue 1*. La U.E.F.A. ha recepito questa esigenza creando un vero e proprio campionato europeo per club (la *Champions League*) cui partecipano le migliori squadre del continente. Al momento coesistono le competizioni continentali con quelle domestiche, ma non è escluso che un domani dei campionati nazionali di vertice non rimanga che un pallido ricordo.

Infine, *last but not the least*, la pronuncia in oggetto ha conseguenze tanto per lo sport professionistico quanto per quello non professionistico.

La sentenza, infatti, non riguarda solamente gli sport di squadra nel settore professionistico, ma qualsiasi sport dove un'atleta percepisca, una, per quanto minima, somma di denaro: secondo il diritto comunitario, infatti, è lavoratore chiunque percepisca un corrispettivo per un'attività svolta²⁶.

6) Il diritto comunitario sportivo oggi: la centralità dell'Unione Europea nelle decisioni di maggior importanza in ambito sportivo. Le decisioni della Corte di Giustizia del 2000: i casi *Delière* e *Lehtonen*

Si può ragionevolmente sostenere che il 15 dicembre 1995 ha rappresentato "l'anno zero" dello sport in ambito comunitario e che, pertanto, ci troviamo a terminare – nel momento in cui scriviamo – il dodicesimo anno della nascita di un nuovo diritto europeo dello sport "dopo *Bosman*".

Ed, in effetti, molte sono state le novità che si sono succedute in questo intenso periodo, come si è avuto modo di esporre nel cap. I°.

Va, in primo luogo, ricordato che l'ingresso dello sport tra le materie comunitarie di massima importanza si è avuto con la dichiarazione n. 29 allegata all'atto finale della conferenza che ha adottato il Trattato di Amsterdam – sulla quale *amplius* in precedenza – la quale ha invitato gli organi dell'Unione Europea a riservare un'attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.²⁷

Nondimeno, Commissione e Consiglio sono intervenute in questa materia con la Relazione di Helsinki e la Dichiarazione allegata al Trattato di Nizza (nel biennio 1999 – 2000) ponendo le basi della futura azione comunitaria poi sfociata, come è noto, nell'art. III-282 del Trattato istitutivo della Costituzione Europea.

Si è registrata persino una decisa presa di posizione del Commissario della Concorrenza (all'epoca dei fatti Mario Monti) il quale, in un suo discorso del 17 aprile 2000, dopo aver rilevato che "*The growth in the economic dimension of sport in recent years is spectacular. Two million jobs have been created directly or indirectly by the sports industry*" nei riguardi della clausola di nazionalità rammentò che "*Article 39 precludes restrictions on the number of nationals from EU Member States or from third countries*

²⁶ Sull'immediata applicabilità nell'ordinamento sportivo italiano del principio, cfr. la decisione 26 ottobre 1996 della Commissione d'appello federale della FIGC, in Riv. dir. Sport., 1997, 583; per un caso particolare in relazione a rapporti pendenti vedi anche P. LUISO, "*Gli effetti della sentenza Bosman su rapporti pendenti*" (nota e Coll. Arbitrale Roma, 7 maggio 1997, Soc. Scaligera Basket v/ Soc. Benetton Treviso Pallacanestro) in Riv. Arb. 1997, 842. Il criterio della economicità della prestazione, in effetti, è ben più importante e decisivo rispetto alla "formale" distinzione tra professionisti e dilettanti.

²⁷ Ecco nuovamente il testo della dichiarazione: "*la conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita, pertanto, gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardino lo sport. In quest'ottica un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico*" (cfr. GUCE, 6 luglio 1998, n. 155, Supplemento ordinario).

which have association agreements with the Community”, lasciando quindi fuori gli extracomunitari i cui Stati non abbiano stipulato convenzioni di associazioni con l’U.E..

Non si fece, poi, attendere l’ulteriore intervento della Corte di Giustizia, come è noto competente a decidere questioni riguardanti controversie di diritto sportivo poiché sempre gli atleti professionisti, spesso gli atleti dilettanti, esercitano un’attività economica considerata rilevante ai sensi dell’art. 2 trattato CE nella versione consolidata²⁸.

La sentenza pronunciata l’11 aprile del 2000²⁹ riguardava una judoka e fu sollevato dal Tribunale di Namur (dunque ancora un Tribunale civile del Belgio) e implicava l’interpretazione di alcune norme federali alla luce dell’art. 49 del Trattato.

La Corte ha stabilito che *“una norma che imponga ad un’atleta professionista o semi professionista o candidato a diventare tale, di essere in possesso di un’autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria Federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all’organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per sé stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi”*.

La sentenza è una delle più importanti emesse in tema di diritto dello sport poiché la motivazione è ricca di spunti che implicano una più chiara indicazione dell’interpretazione delle norme del Trattato.

È ribadito che il trattato CE può essere invocato anche a favore dei dilettanti perché anche essi, ciò dipende inevitabilmente dal caso concreto, possono esser considerati prestatori di servizi nel senso che, anche se non pagati dai fruitori di essi, permettono di organizzare spettacoli e di beneficiare di sponsor con rilevanti conseguenze economiche: anche lo

²⁸ Per la verità, onere del “cronista” è anche quello di ricordare che la Corte di Giustizia si è occupata *incidenter tantum* di sport anche nell’ordinanza dell’8 luglio 1998, procedimento C-9/98, con la quale ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Namur a causa del riferimento troppo impreciso alle situazioni di diritto e di fatto considerate dal Giudice Nazionale (caso Agostini/*Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e Ligue Belge de Judo ASBL*). Il giudice a quo si era posto il problema della compatibilità con il diritto comunitario delle regole contenute nel regolamento della Federazione belga di judo che vietava ad un atleta professionista, semi professionista o dilettante, cittadino di uno Stato membro dell’Unione, di partecipare ad una competizione sportiva nazionale o internazionale per il solo motivo che l’interessato non era cittadino dello Stato sul cui territorio era organizzata la competizione. Inoltre era in discussione secondo i principi comunitari se un cittadino di uno Stato membro possa rivendicare il diritto di essere trattato al pari dei cittadini nazionali quanto alle selezioni effettuate dalla Federazione di uno Stato membro interessato ai fini della partecipazione a grandi tornei internazionali ed a competizioni quali i Campionati Europei, mondiali o giochi olimpici, o se le Federazioni nazionali possano riservare selezioni siffatte esclusivamente ai loro cittadini.

²⁹ Si tratta del caso *Déliège* nelle cause riunite C – 51/96 e C – 191/97 per il cui pregevole commento si rimanda a G. ADAMI, *“Attività sportiva e professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario”*, in Lavoro nella giurisprudenza, 2001 pagg. 236 e ss.. Cfr. anche per l’esauritivo commento M. CASTELLANETA, *“Le discipline sportive nell’ordinamento dell’Unione Europea”*, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, fasc. 2/2001, pag. 230, che osserva come nel caso *Déliège* la Corte ha incluso anche le attività dei dilettanti in quelle economiche, preferendo una valutazione specifica dell’attività svolta piuttosto che aderire a una classificazione preordinata delle Federazioni, anche perché l’esclusione di un’attività deve essere considerata un’eccezione che deve *“restare – come sostenuto dalla Corte nel caso Lehtonen – entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere da tale sfera un’intera attività sportiva”*.

sport dilettantistico (vi era davvero bisogno di detta precisazione) rientra nell'ambito del diritto comunitario.

È ribadito, poi, che alcune limitazioni sul rapporto tra sport e cittadinanza dell'atleta sono ammissibili se le competizioni consistono in incontri tra squadre nazionali, e che alcune limitazioni poste dalle norme sportive possono essere coesenziali all'organizzazione delle selezioni e quindi possono essere considerate ammissibili.

Fuori di tale ipotesi le norme sportive possono essere dichiarate dalla Corte, previa istruttoria sulla fattispecie concreta da parte dei Giudici nazionali, incompatibili rispetto alla normativa europea.

È evidenziato che esistono sportivi che formalmente si definiscono dilettanti, ma che di fatto sono professionisti, e l'accertamento pregiudiziale sulla situazione concreta è essenziale per la risoluzione della controversia concernente la compatibilità tra quella situazione, la norma sportiva che la regola e la norma del trattato che possa essere invocata.

La suddetta discrasia tra situazione apparente e situazione concreta, si verifica soprattutto nel settore della pallacanestro e in quello della pallavolo, quest'ultima disciplina ancora inspiegabilmente ricompresa nello status dilettantistico.

In tali casi, una volta accertata la simulazione, dovrà essere applicato ai dilettanti – che tali non sono – il diritto comunitario.

È questo, l'ultimo colpo di "piccone" alle antiquate differenze che residuano nell'ordinamento italiano in merito alla non giustificata distinzione tra "professionisti e dilettanti" in ambito sportivo.

È risaputo, infatti, che molti sport non professionistici muovono interessi economici elevati tali per cui lo status di dilettante appare un *relictum del sistema*.

Non è dato a comprendersi il motivo per cui il legislatore nazionale non abbia ancora posto fine all'equivoco di fondo creato dalla distinzione tra dilettanti e professionisti, per regolamentare con nuova disciplina, in ossequio ai dettami del diritto comunitario, tutta l'attività economica collegata al mondo dello sport³⁰.

Ma la Corte nella medesima settimana (la decisione infatti è del 13 aprile 2000, solamente due giorni dopo la causa *Deliège*) fu chiamata ad occuparsi di un altro caso relativo al diritto europeo dello sport che merita di essere, seppur brevemente ricordato.

E difatti nella sentenza *Lehtonen* la Corte ha dichiarato che "l'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta all'applicazione

³⁰ Di notevole interesse è la disanima che S. BASTIANON e B. NASCIMBENE, op. cit., fanno della decisione della Corte. Ed invero, deve essere precisato che per la Corte spetta solamente alle Federazioni sportive il compito di selezionare, in base al meccanismo dalle stesse valutato come più corretto, gli atleti destinati a partecipare alle competizioni internazionali. E che, in definitiva, il diritto di autoregolamentazione riconosciuto allo sport – quale corollario del principio di specificità – è un valore tutelato dal diritto comunitario. In argomento va peraltro evidenziata la voce dissenziente della *chambre ad hoc* del TAS che in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006, nella decisione sul caso Dal Balcon ha ordinato alla F.I.S.I. di iscrivere detta atleta alla gara di snowboard, avendone maturato i requisiti in precedenza, rimettendo alla medesima Federazione il compito di escludere l'atleta illegittimamente inserita in squadra al posto della Dal Balcon. Principio inquietante, non c'è che dire, perché permette ad un organo di giustizia di ingerirsi in questioni prettamente tecniche, quali le convocazioni per le gare della nazionale, cui mai e poi mai dovrebbero afferire i giudici sportivi.

di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad un società di pallacanestro di schierare in campo, in occasioni delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente a detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento” (così testualmente il par. 60 della sentenza).

Il tema affrontato era quello dei limiti temporali previsti nei regolamenti delle Federazioni sportive per il trasferimento degli atleti.

Più in particolare, la Corte doveva stabilire se i regolamenti federali che impediscono alle squadre belghe di schierare in campo nelle competizioni giocatori di altri Stati membri ingaggiati dopo una certa data costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Le indicate condizioni, che pure non riguardavano il trattamento economico in sé e per sé ma l’aspetto sportivo della prestazione, non di meno ne ostacolavano l’attività principale³¹ perché incidono sulle possibilità di ingaggio e, di conseguenza, sulla stessa possibilità di poter stipulare nuovi contratti di lavoro³².

Seppure, dunque, da un lato, i diversi “sbarramenti” (e quindi il conseguente divieto di effettuare trasferimenti tardivi) rispondono a ragioni sportive e in ispecie all’obiettivo di non alterare la competizione lasciando una sorta di *deregulation*, il giudice comunitario non ha potuto che prendere atto del fatto che fosse effettivamente eccessivo che i giocatori comunitari fossero sottoposti ad un trattamento più rigoroso (e dunque “discriminatorio”) rispetto ai giocatori extracomunitari per i quali i termini di tesseramento – e quindi le occasioni di trovare un lavoro ed un ingaggio – erano prorogati di un mese.

La Corte, però ha preferito rimettere al giudice *a quo* la verifica dei motivi atti a giustificare una siffatta e palese disparità di trattamento quando, invece, vi era ampia possibilità di ritenere del tutto anacronistica la differenziazione in oggetto e affermare a chiare lettere l’incompatibilità con il Trattato di norme regolamentari che prevedano diversi termini di tesseramento a seconda della provenienza dell’atleta³³.

³¹ I calciatori e gli sportivi professionisti in genere sono come gli attori e gli artisti; necessitano di giocare per poter mantenere la condizione fisica, il clima agonistico e, soprattutto, per poter adempiere alla primaria obbligazione: quella di svolgere la propria prestazione.

³² Non è superfluo ricordare che *Lehtonen* era un cestista professionista. Il problema verteva su una norma del regolamento belga che differiva il termine per il tesseramento dei giocatori comunitari al 28 febbraio della stagione sportiva in corso mentre la “finestra” per i giocatori extra comunitari era, apparentemente senza spiegazione, aperta sino al 31 marzo. Ed in effetti, se detta norma in origine era atta a tutelare i giocatori extra CE per il semplice motivo “sportivo” che gli stranieri del basket belga erano essenzialmente americani e slavi, adesso la stessa appariva in conflitto con numerosi principi di libertà del Trattato.

³³ Sempre S. BASTIANON e B. NASCIMBENE, op. cit., parlano di classica “occasione perduta”: difficile non condividere detta impostazione. Peraltro, deve essere altresì evidenziato che detta decisione ha riconosciuto le peculiarità che caratterizzano il mondo dello sport, con ciò tenendo in debita considerazione gli insegnamenti della Relazione di Helsinki sullo sport.

Va, infine, ricordato, per l'intrinseca importanza del provvedimento il grande lavoro di concertazione tra le varie Istituzioni calcistiche coinvolte (ivi compresa l'U.E.F.A.) e la Commissione CE che portò all'emanazione di un regolamento FIFA in data 5.7.2001, entrato in vigore il 1.9.2001, il quale di fatto, introdusse nuovamente l'indennità di formazione che nel nostro ordinamento è regolata dall'art. 6 della legge 586/1996³⁴

Difatti, per i giovani calciatori può essere dovuta un'indennità di formazione nella ricorrenza dei suddetti requisiti:

- il giovane sia di età inferiore ai 23 anni;
- serve a coprire i costi di formazione sostenuti tra i 12 e i 21 anni;
- è dovuta anche per i calciatori a fine di contratto.

In buona sostanza, un netto miglioramento rispetto alla situazione legale post Bosman mediante l'introduzione di una indennità di trasferimento per le società calcistiche relative al passaggio al professionismo di un giovane giocatore che è stato in esse formato.

Molto si potrebbe discutere sulla compatibilità della presente normativa al diritto comunitario, così come risulta dalle pronunce della Corte di Giustizia.

Tuttavia l'avallo della Commissione al nuovo Regolamento evidenzia come la Comunità Europea abbia preso coscienza della specificità del mondo calcistico rinunciando (così almeno sembrerebbe) a pretendere di applicare le sue norme nello stesso modo in cui operano negli altri settori: il che significa, in buona sostanza, "sconfessare" indirettamente i principi espressi in maniera esemplare dalla sentenza Bosman.

Il sistema complessivo, in effetti, dovrà essere rivisto poiché potrà certamente condurre ad abusi, ma, al tempo stesso, pacifica è la considerazione che questo sistema sia l'unico che permette una redistribuzione a pioggia del denaro generato dallo sport su tutte le sue componenti.

7) Luci e ombre in ordine alla diretta applicabilità dei principi comunitari relativi alla libera circolazione: le ordinanze del Tribunale di Pescara

Vale la pena, a questo punto della trattazione, segnalare un'interessante pronuncia del Tribunale di Pescara in data 14 dicembre 2001 nella vertenza che ha opposto la Federazione Nazionale Nuoto al giocatore Hernandez Paz³⁵.

La vicenda trae origine dal rifiuto della FIN di permettere il tesseramento alla società Pallanuoto Pescara del giocatore spagnolo, in

³⁴ Il prologo di detto Regolamento è segnato dalla procedura di infrazione, aperta dalla Direzione Generale IV della Commissione Europea (ora Direzione Generale della concorrenza) in data 14 dicembre del 1998, per violazione dell'art. 81 del Trattato contro il regolamento FIFA del 1997 e, in special modo, contro la disciplina dei trasferimenti che imponeva il pagamento del parametro per gli atleti non UE. Nel 2004 la FIFA, peraltro, ha provveduto ad emanare un nuovo regolamento.

³⁵ Si leggono i motivi integrali della pronuncia in Foro Italiano, 2002, I, 897 e ss. insieme ad altri provvedimenti di giudici di merito relativi a giocatori extracomunitari. Sul punto esaustivamente anche J. TOGNON, "La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo", op. cit..

quanto eccedente al numero di atleti stranieri (tre) permessi in ogni club dalla normativa interna sui tesseramenti.

In effetti il Tribunale di Pescara, adito con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., aveva originariamente stabilito che *“il divieto imposto dalla Federazione italiana nuoto di tesserare più di tre atleti non italiani per ciascuna squadra di pallanuoto viola il principio di ordine pubblico di non discriminazione”*; ma il Collegio, in sede di reclamo, aveva inopinatamente rigettato il ricorso del giocatore rilevando che *“posto che l'interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali, la sua eventuale lesione non legittima il ricorso alla tutela prevista dagli artt. 43 e 44 D. Lgs. 286/98, per far cessare comportamenti discriminatori nei riguardi cittadini stranieri anche comunitari”*.

Non vi è chi non veda l'evidente abbaglio in cui è incorso il giudice abruzzese.

Innanzitutto è palese che la Comunità Europea ha previsto la pratica sportiva tra le libertà fondamentali dell'individuo; ma soprattutto il Tribunale di Pescara non ha per nulla tenuto conto dell'art. 43 del Trattato, dal momento che l'odierno ricorrente è cittadino comunitario, titolare del diritto di stabilirsi in ogni paese dell'UE senza limiti di sorta e non può essere escluso dall'attività agonistica³⁶.

Le modifiche e le novità introdotte dal diritto comunitario sono state in questi anni rilevanti e di particolare importanza, come evidenzia anche la considerazione raggiunta dallo sport nella c.d. Relazione di Helsinki del 1999, durante la conferenza di Nizza del dicembre del 2000 e con l'inserimento dello sport nella Costituzione Europea.

Molti passi in avanti sono stati compiuti dalla prima pronuncia della Corte nel 1974 fino ad oggi, ivi comprese le modifiche dell'ordinamento italiano.

Tuttavia il percorso non appare ancora terminato.

Si impone, infatti, una modifica dell'ordinamento interno atta a riqualificare correttamente gli atleti sportivi quali lavoratori non più sul presupposto di un fittizio status di professionista o dilettante, ma piuttosto sull'incidenza economica che l'attività esplicata ha nel sistema retto dal diritto sportivo.

In tal senso, del tutto inadeguata appare la legge n. 91/81 e successive modifiche di talché occorre una radicale modifica ed un intervento integratore del legislatore nazionale anche in ordine alla libera circolazione degli atleti³⁷.

³⁶ Per un'analisi comparativa della giurisprudenza transnazionale, cfr. Corte amministrativa d'Appello di Nancy, 3 febbraio 2000, meglio conosciuto come caso *Malaja*, con nota adesiva di S. BASTIANON, ove i giudici transalpini hanno ritenuto che la possibilità di un atleta di vestire la maglia di una squadra deve considerarsi parte integrante delle condizioni di lavoro e di retribuzione che non ammettono alcuna forma di discriminazione basata sulla nazionalità; vedi anche Juzgado de Primera Instancia di Santander 14 ottobre 1996, caso *Olsson*, di cui sempre S. BASTIANON riferisce nel saggio *“Dal calcio alla pallanuoto: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale”* in Rivista di Diritto Sportivo, 1997, pagg. 864 e ss.

³⁷ Per onor del vero durante la scorsa legislatura vi sono stati degli interventi di assoluto rilievo in ambito sportivo. *In primis* la legge n. 280/2003 sulla giustizia sportiva, che ha avuto un impatto dirompente in ordine al contenzioso che da 3 anni divampa nei tribunali ordinari e amministrativi; e poi il c.d. “Decreto Pescante” (D. Lgs. n. 15/2004) che ha integrato e modificato il D. Lgs. n. 242/1999 meglio noto come “Decreto

In ogni caso, non appare sufficiente neppure l'intervento della Corte di Giustizia in difetto di una cosciente presa di posizione della Commissione e del Consiglio.

In effetti – a sommo parere di chi scrive – sarebbe necessario disciplinare la materia definitivamente mediante atto comunitario direttamente efficace negli Stati membri (quale un Regolamento ad hoc) che eviti discrepanze e contraddizioni che qua e là (anche nella giurisprudenza dei giudici di merito nazionali) affiora: ma forse i tempi non sono ancora maturi.

8) La sentenza “Kolpak”: apertura indiscriminata alla libera circolazione per gli sportivi professionisti extracomunitari?

Nel 2003 la Corte di Giustizia delle comunità Europee è tornata ad occuparsi di lavoratori sportivi con la sentenza *Kolpak* che, per l'importanza delle tematiche trattate, merita di essere, seppur brevemente, commentata.

Il caso prendeva origine da una controversia promossa da Maros Kolpak, cittadino slovacco, avanti il Tribunale di prima istanza di Dortmund contro la Federazione Pallamano tedesca (DHB) il quale sosteneva che la Repubblica slovacca, avendo firmato un *accordo di associazione* con la Comunità europea, fa parte dei paesi terzi i cui cittadini hanno il diritto di partecipare senza alcuna limitazione alle competizioni alle stesse condizioni dei giocatori tedeschi e dei giocatori comunitari, in base al divieto di discriminazione risultante dal combinato disposto del Trattato Ce e del medesimo accordo di associazione Comunità – Slovacchia.

In particolare, il giocatore lamentava di aver avuto un tesseramento di categoria “A” che, come tale, limitava fortemente la possibilità di libera circolazione del giocatore presente nel territorio tedesco in quanto le società potevano tesserare solamente due giocatori extracomunitari..

Riteneva, così, che la sua posizione fosse stata eccessivamente discriminata e per questo motivo adiva il Giudice nazionale il quale riteneva, peraltro, di sottoporre la questione per un'interpretazione alla Corte CE³⁸.

La Corte di Giustizia, pur dando ragione al giocatore, precisava i confini di applicazione del principio di non discriminazione.

Dopo aver rilevato che l'art. 38 dell'accordo di associazione produce effetti anche nei confronti dei terzi (punto 19 della sentenza), la Corte sottolinea come l'accordo sia applicabile alla normativa emanata da una federazione sportiva, ribadendo, però, che tale disposizione non enuncia un principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (punto 34 della sentenza).

Melandri”. E' opportuno ricordare che l'attuale Governo ha creato un ministero senza portafoglio (e dunque alle dipendenze della Presidenza del Consiglio) dedicato alle politiche giovanili e all'attività sportiva.

³⁸ Il Giudice nazionale, in effetti, voleva sapere se il disposto dell'art. 15 n. 1 lett. b) del regolamento della Federazione Pallamano tedesca fosse in contrasto con l'art. 38 dell'accordo di associazione; se così fosse stato e se quest'ultima disposizione avesse effetto diretto nei confronti dei singoli, il signor Kolpak potrebbe rivendicare il rilascio di un cartellino non limitativo. La sentenza *Kolpak* è dell'8 maggio 2003, nel caso C – 438/2000.

Se, dunque, il principio di non discriminazione, per gli atleti appartenenti a paesi terzi che hanno firmato un accordo di associazione con la Comunità Europea, riguarda la fase relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa, ove l'atleta – beninteso – sia residente nel territorio dello Stato membro, è evidente che detto principio rimane di carattere più limitato rispetto al diritto che hanno i cittadini comunitari di spostarsi liberamente nei Paesi europei per cercare lavoro.

La differenza non è di poco conto.

Da una parte, cioè, si ha la parità di trattamento tra cittadini comunitari e cittadini “associati”; dall'altra solo ai cittadini comunitari è garantita la libertà di circolare nel territorio dell'UE per accedere al mercato del lavoro.

Si è parlato, correttamente a nostro parere, di non discriminazione applicabile agli sportivi legalmente occupati e solo ad essi: ma resta, e deve restare, il divieto alla libera circolazione degli atleti extracomunitari³⁹.

Non va trascurato che l'accordo di associazione riguarda le condizioni di lavoro e che non sono previste libertà di circolazione dei lavoratori sportivi all'interno della Comunità.

La logica conclusione, che pertanto ci permette di rispondere negativamente alla “provocatoria” domanda che ci eravamo posti all'inizio del paragrafo, è che se un atleta extracomunitario il cui Stato ha firmato un accordo di associazione con la Comunità è interessato a trasferirsi in un altro Stato membro (anche se proveniente da altro Stato dell'UE) dovrà giocoforza rispettare i limiti quantitativi dei flussi migratori fissati dallo Stato nel quale sposta la residenza.

Una volta ingaggiato in una squadra di detto Paese, potrà allora invocare a suo favore il principio di non discriminazione delle condizioni di lavoro.

Gli allarmismi eccessivi (e le voci provenienti dalla Spagna di nuova “rivoluzione”) non paiono davvero giustificati.

Non solo perché occorrerà verificare con attenzione, caso per caso, se nell'accordo di associazione e cooperazione con lo Stato terzo è in effetti inserito il principio di uguaglianza e non discriminazione delle condizioni di lavoro; e poi perché non si comprende per quale motivo i paesi ACP firmatari dell'accordo di Cotonou con l'Unione Europea dovrebbero sollevare il problema non essendo detto un accordo di associazione⁴⁰.

I limiti al tesseramento degli stranieri, peraltro, non costituiscono una novità in senso assoluto.

Sentenza simile a quella che si commenta era stata emessa più di tre anni orsono dalla Corte d'Appello di Nancy nella vicenda che vedeva coinvolta la giocatrice di pallacanestro *Lilia Malaya*.

³⁹ In tal senso, ci permettiamo di dissentire da quanto affermato da M. CASTELLANETA, “*Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione: illegittima ogni disparità di trattamento*”, in *Guida al Diritto*, n. 20/2003, pagg. 117 e ss. la quale ha ritenuto che devono essere esclusi i cittadini degli stati associati dai limiti posti all'ingresso di atleti extracomunitari.

⁴⁰ I Paesi A.C.P. sono quelli che appartengono all'Africa, Caraibi e Pacifico e sono più di 70 i firmatari dell'accordo di Cotonou. Non si nega che vi è un certo timore che la tesi della non discriminazione possa essere fatta valere anche in questa fattispecie, ferma sempre l'impossibilità di una libera circolazione.

Alla giocatrice era stato impedito il tesseramento per un club francese poiché quest'ultimo annoverava già due atlete appartenenti al c.d. "Spazio Economico Europeo" (SEE): una croata e l'altra bulgara.

Anche in quella circostanza la Corte adita aveva dichiarato, in virtù dell'art. 37 dell'Accordo di cooperazione concluso con l'Unione europea e la Polonia, che i lavoratori polacchi, legalmente assunti sul territorio di uno Stato membro, non possono formare oggetto di discriminazioni in ragione della loro nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, in rapporto ai cittadini di tale Stato membro⁴¹; e senza che della sentenza fosse data la vasta eco che ha assunto, invece, il caso *Kolpak*.

9) Gli accordi di partenariato e i calciatori professionisti: la sentenza *Simutenkov*

Recentemente la massima istituzione giudiziaria della Comunità Europea ha ripreso ad interessarsi – suo malgrado – di calcio nella sentenza resa nella causa C – 265/03, in data 12 aprile 2005, meglio nota come caso *Simutenkov*.

Il Simutenkov, giocatore russo con trascorsi anche in Italia, era in possesso di regolare permesso di soggiorno e di lavoro ed essendo stato assunto come calciatore professionista dal *Deportivo Tenerife* aveva ottenuto la licenza federale come giocatore non comunitario.

Nel gennaio del 2001 presentava domanda alla federazione calcio iberica affinché questa sostituisse la licenza federale ottenuta con una licenza identica a quella di cui dispongono i cittadini comunitari ai sensi del regolamento generale e dell'accordo concluso il 28 maggio 1999 con la lega nazionale di calcio professionistico.

A sostegno della sua pretesa, osservava come l'art. 23 n. 1 dell'accordo di partenariato tra la Russia e la Comunità Europea ⁴² prevedeva il divieto di discriminazione tra lavoratori russi e comunitari sulla mera base della nazionalità; poiché, però, la Federazione si ostinava a non recepire detta disposizione il Simutenkov era costretto ad impugnare il diniego di licenza avanti il *Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo* e in appello dinanzi all'*Audiencia Nacional* che sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte ex art. 234 del Trattato la seguente questione pregiudiziale: "se l'art. 23 dell'Accordo di partenariato osti a che una federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo come

⁴¹ Per il resto, è sufficiente richiamarci al commento, perfettamente condivisibile, di E. CROSETTI BERNARDI, in *Il Sole 24 Ore Sport*, n. 10/2003 dal titolo emblematico "Via Libera agli atleti dell'est".

⁴² L'articolo recita così: "Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascun Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento". Gli accordi di partenariato e cooperazione sono stati siglati tra i nuovi stati indipendenti formati in seguito alla dissoluzione dell'ex impero sovietico, che per ragioni politiche ed economiche non intendono aderire all'Unione Europea, e la Comunità stessa. Per questi stati la politica comunitaria si è orientata a garantire un sostegno politico ed economico fornendo strumenti e mezzi finanziari attraverso vari programmi di assistenza.

quello della causa principale, regolarmente impiegato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo”.

Dinanzi alla Corte, in particolare, la Federazione si difese (punto 18 della pronuncia) argomentando che la licenza federale non rientra tra le condizioni di lavoro, ma costituisce una autorizzazione amministrativa che funge da semplice abilitazione per la partecipazione alle competizioni sportive.

Ma dette osservazioni non furono ritenute meritevoli di accoglimento.

Innanzitutto, la Corte rileva come l'art. 23 dell'accordo di partenariato sia direttamente applicabile nel caso de quo stabilendo un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore.

Tenuto conto, dunque, dell'effetto diretto dell'art. 23 la Corte si concentra sulla portata del principio di non discriminazione fondato sulla nazionalità rilevando come il precedente della sentenza *Kolpak* possa essere interamente trasposto anche alla fattispecie oggetto di odierno esame.

“Conseguentemente” – prosegue la Corte – *“al pari dell'art. 38 n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità – Slovacchia, l'art. 23 n. 1 dell'accordo di partenariato Comunità – Russia istituisce, a favore dei lavoratori russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini degli Stati membri dal Trattato CE, il quale osta a una limitazione fondata sulla nazionalità come quella controversa nella causa principale, come dichiarato dalla Corte nelle analoghe circostanze delle citate sentenze Bosman e Deutscher Handballbund”.*

È tempo, allora, di qualche breve riflessione.

Appare principio consolidato, ma nondimeno importante, quello secondo cui l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario soltanto in quanto costituisca attività economica.

È oramai pacifico, cioè, che le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi si applicano alle regole dello sport che riguardano l'aspetto economico che l'attività può rivestire.

Più in particolare, è corretto affermare che ciò si verifica nel caso di quelle regole che prevedono il pagamento di indennità in occasione del trasferimento di giocatori professionisti tra club (c.d. clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri stati membri che possono essere schierati durante le partite.

Per contro, non ricadono nell'ambito di applicazione del diritto comunitario le regole puramente sportive e dunque estranee all'attività economica, quali quelle relative alle composizioni delle squadre nazionali o le “regole del gioco” che stabiliscono, ad esempio, la durata delle partite o il numero di giocatori in campo.

Detta esenzione è meglio conosciuta come *sporting exception* – di cui ci siamo ampiamente occupati nel cap. I – quale area sostanzialmente di autonomia che l'ordinamento sportivo si ritaglia in ambito comunitario in specifiche e ben determinate materie.

Non può essere dimenticato che la stessa Costituzione Europea all'art.III-282 teneva conto della specificità dello Sport al fine di riaffermarne una sua, perlomeno, parziale autonomia.

E in ogni caso deve essere recisamente esclusa la possibilità di invocare detta "eccezione sportiva" in ordine all'applicazione del divieto di discriminazione, cosa peraltro ben differente dalla libertà di circolazione degli atleti, limitata solamente a quelli comunitari.⁴³

Ad una prima lettura della sentenza non sembra vi siano elementi ulteriori e diversi rispetto ai precedenti arresti della Corte, vista anche la motivazione ampiamente *per relationem* adottata in questa sede dal Collegio.

Pur tuttavia non si può non rilevare come anche questo intervento regolatore ha posto in essere un'ulteriore breccia alle barriere "innalzate" dalle federazioni sportive.

Se con il caso Bosman si sono rimosse le norme interne che costituiscono ostacolo al principio della parità di trattamento, al diritto di stabilimento e al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità; e parimenti la sentenza Kolpak ha affermato i medesimi principi in presenza di accordi di associazione⁴⁴; adesso anche in caso di accordi di partenariato (sottoscritti, tra gli altri, da Russia, Ucraina e Bielorussia) viene sancito il divieto di discriminazione: con la conseguenza che se una società di calcio volesse non solo ingaggiare ma anche far giocare un atleta russo potrebbe farlo avendo la pronuncia della Corte portata *erga omnes*.

A questo punto, per "chiudere il cerchio", manca solamente un caso relativo agli (eventuali) accordi di associazione (a mente dell'art. 310 Trattato CE) stipulati con i singoli paesi ACP⁴⁵ per favorire la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

È evidente che qualsiasi libertà di stabilimento, divieto di discriminazione e, financo, libertà di circolazione per gli atleti di detti paesi⁴⁶ avrebbe un impatto dirompente nell'ordinamento sportivo che nessun principio di autonomia sarebbe in grado di arrestare: ma la strada maestra oramai è tracciata.

Jacopo Tognon

⁴³ Per un primo commento alla pronuncia, vedi anche M. CASTELLANETA, "In caso di accordo con uno stato terzo la Corte fa scattare l'effetto Bosman", in *Guida al diritto*, supplemento n. 3, Diritto Comunitario e Internazionale, pagg. 71 e ss.

⁴⁴ La Slovacchia ora fa parte della Comunità Europea; i principi sono ora validi per altri Stati non membri tra cui Turchia e Croazia.

⁴⁵ In tal caso si fa riferimento all'accordo "quadro" di Cotonou (2000/483/CE). Trattasi di accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [Gazzetta ufficiale L 317 del 15.12.2000].

⁴⁶ Sempre in relazione al calcio pensiamo quale effetto potrebbe avere la liberalizzazione per i giocatori africani o provenienti dai Caraibi: si tratta davvero dell'ultima frontiera.